



PRIME POWER S.R.L.
Sede in Corso Re Umberto, 9 Bis Torino (TO) – CAP 10121

Capitale Sociale Sottoscritto € 100.000 i.v.
Codice Fiscale n.° 12346640019
P. Iva n.° 12346640019
Registro delle Imprese di Torino n.° 1283196

REGOLAMENTO DI EMISSIONE


dei Titoli di Debito denominati

“Minibond Short Term [DATA DI SCADENZA] - PRIME POWER S.R.L. T.F. [TASSO PERCENTUALE] –SECURABLE
MCC- Callable”

ISIN: [ISIN]

Advisor dell'emittente “Frigiolini & Partners Merchant”
Coordinatore di Processo: Frigiolini & Partners Merchant

Intermediario Collocatore: “FUNDERA”



COLLOCAMENTO RISERVATO RIENTRANTE NEI CASI DI INAPPLICABILITA' DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OFFERTA AL PUBBLICO AI SENSI DEGLI
ARTICOLI 100 DEL DECRETO LEGISLATIVO N.58 DEL 24 FEBBRAIO 1998 E 34 TER DEL REGOLAMENTO ADOTTATO DALLA CONSOB CON DELIBERA N.11971
DEL 14 MAGGIO 1999, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO ED INTEGRATO

Torino) _____

Sommario

1. DEFINIZIONI	5
2. REGOLAMENTO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI	12
2.1. Caratteristiche del Prestito	12
2.2. Restrizioni alla sottoscrizione ed alla trasferibilità dei Minibond.....	13
2.3. Data di emissione e Prezzo di Emissione	14
2.4. Periodo dell'Offerta	14
2.5. Decorrenza del Godimento	14
2.6. Durata dei Minibond	14
2.7. Interessi.....	14
2.8. Modalità di Rimborso.....	15
2.9. Rimborso Anticipato a favore dei Portatori dei Minibond (Opzione "Put")	15
2.10.Facoltà per l'Emittente di procedere al Rimborso Anticipato (Opzione "Call")	17
2.11.Mancato rimborso di capitale e/o interessi alle scadenze pattuite.....	18
2.12.Assemblea dei Portatori e Rappresentante Comune	18
2.13.Impegni dell'Emittente	18
2.14.Garanzia e Impegni del Garante	19
2.15.Pagamento.....	20
2.16.Status dei Minibond	20
2.17.Termini di prescrizione e decadenza	20
2.18.Delibere, Approvazioni, Autorizzazioni	20
2.19.Modifiche.....	20
2.20.Regime Fiscale	20
2.21.Comunicazioni	21
2.22.Legge Applicabile e Foro Competente.....	21
2.23.Condizioni riepilogative dell'Offerta.....	22



AVVISO

Il presente Regolamento (di seguito anche "il Documento" o semplicemente "Documento") è reso disponibile dall'Emittente presso la propria sede legale ed è stato predisposto in relazione all'operazione di emissione dei prestiti costituito da Titoli di Debito (di seguito o semplicemente "Minibond Short Term"), dalla Società PRIME POWER S.R.L. (di seguito "Società" o "Emittente").

Né il presente Documento né l'operazione descritta nel presente Documento costituiscono un'offerta al pubblico di strumenti finanziari né un'ammissione di strumenti finanziari in un mercato regolamentato così come definiti dal Testo Unico della Finanza e dal Regolamento Consob 11971/99. Pertanto, non si rende necessaria la redazione di un prospetto secondo gli schemi previsti dal Regolamento Comunitario 809/2004/CE. La pubblicazione del presente documento non deve essere autorizzata dalla Consob ai sensi della Direttiva Comunitaria n. 2003/71/CE o di qualsiasi altra norma o regolamento disciplinante la redazione e la pubblicazione dei prospetti informativi ai sensi degli articoli 94 e 113 del Testo Unico della Finanza, ivi incluso il Regolamento Consob 11971/99.

I Titoli di Debito verranno offerti esclusivamente ad "Investitori Qualificati" (come definiti dall'articolo 100, comma 1, lettera a) del TUF e dal combinato disposto dell'articolo 34-ter, comma 1, lettera b) del regolamento CONSOB adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e sue successive modificazioni ed integrazioni e dell'articolo 26, comma 1, lettera d) del regolamento CONSOB adottato con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni ed integrazioni) con l'ulteriore precisazione che gli Investitori Professionali dovranno anche essere assoggettati a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali, nell'ambito di un collocamento riservato, rientrando nei casi di inapplicabilità delle disposizioni in materia di offerta al pubblico di strumenti finanziari previsti dall'articolo 100 del Testo Unico della Finanza e dall'articolo 34-ter del Regolamento Consob 11971/1999 e quindi senza offerta al pubblico dei Titoli di Debito.

Questo Documento (unitamente a qualsiasi informazione supplementare allegata e/o collegata), contiene informazioni fornite dalla Società ed è stato specificamente predisposto per l'emissione di "Minibond Short Term", così come regolati dai DD.LL. 83/12, 179/12, 145/2013 e 91/14 s.m.i., e sulla base delle previsioni di cui alla Circolare del CICR 1058/95 e dell'Art. 11 comma 4 lettera c) del Dlgs 385/93 (di seguito anche "TUB" Testo Unico Bancario e s.m.i.), deliberato della Società come indicato all'articolo 5.19 (Delibere, Approvazioni, Autorizzazioni). A seguito di quanto disposto l'Emittente:

- (i) può emettere Minibond e collocarli nei Paesi salvo le limitazioni previste dall'articolo 5.2 (Restrizioni alla sottoscrizione ed alla trasferibilità dei Minibond);
- (ii) ha nominato quale proprio *Advisor* e coordinatore di processo la società "Frigiolini & Partners Merchant S.r.l." con sede in Genova Via XII Ottobre, 2/101/a (CAP 16131) che la assiste in qualità di *Advisor* e di coordinatore dell'intero processo, mediante la prestazione di una consulenza generica con tassativa esclusione delle attività poste sotto riserva di Legge. Quest'ultima, nell'ambito dell'assistenza all'Emittente, è specificamente autorizzata dall'Emittente a far circolare il presente Documento Informativo ai soggetti legittimati, portatori di interesse.





GARANZIE E LIMITAZIONI DELLA RESPONSABILITÀ

L'Emittente garantisce che fra la data di redazione del Documento e la data di sottoscrizione dell'Emissione da parte degli Investitori Professionali non sono intervenute variazioni nella struttura economica e patrimoniale della Società, né eventi che possano compromettere la stabilità del business e la reputazione della Società (c.d. "*material adverse effect*").

Nessun soggetto è autorizzato dall'Emittente a fornire informazioni o a rilasciare dichiarazioni non contenute nel presente Documento, pertanto qualsiasi informazione o dichiarazione non ricompresa nel presente Documento deve essere considerata come NON autorizzata dall'Emittente.

L'Advisor dell'Emittente e Coordinatore di Processo non assume obbligo alcuno di verificare in modo indipendente le informazioni contenute nel Documento. Di conseguenza non assume alcun impegno né fornisce alcuna garanzia (espressa o implicita) circa l'autenticità, la provenienza, la validità, l'accuratezza o la completezza della documentazione prodotta dall'Emittente, o di eventuali errori o omissioni afferenti qualunque informazione e/o dichiarazione contenuta nel Documento o in qualsiasi materiale utilizzato per la redazione del Documento, così come per l'eventuale presentazione di accompagnamento afferente la Società.

Le informazioni contenute nel Documento non sono e non devono essere interpretate come una raccomandazione da parte dell'Emittente a sottoscrivere l'Emissione. Ciascun investitore deve realizzare in piena autonomia (e con la sottoscrizione del presente Documento ne dà pienamente atto) la propria valutazione indipendente, con il livello di profondità massimo possibile, e basare qualsiasi decisione di investimento sulla propria valutazione indipendente e sulle proprie analisi condotte in piena autonomia, e non sul Documento.

La sottoscrizione del Minibond può essere vietata in talune giurisdizioni.

Spetta all'Emittente ed all'investitore informarsi al riguardo ed attenersi, ciascuno per la parte di propria diretta responsabilità, a tali restrizioni.

Il Collocamento del Minibond può avvenire in modo diretto a cura dell'Emittente, in forza delle previsioni di cui alla Circolare CICR 1058/95 e dell'Art. 11 comma 4 lettera c) del Dlgs 385/93 ("TUB"), nonché nel rispetto delle prescrizioni di cui agli Artt. 100 e 34-ter del Dlgs 58/98 ("TUF") e/o per il tramite di un Intermediario Collocatore ivi compresi i Portali di Crowdfunding autorizzati a ciò dalla CONSOB, ai sensi degli Artt. 50 - quinquies e 100 - ter del TUF nonché dal regolamento 18592/13 e s.m.i.

1. DEFINIZIONI

Si riporta di seguito un elenco delle definizioni e dei termini utilizzati all'interno del Documento. Tali definizioni e termini, salvo quanto diversamente specificato, hanno il significato di seguito indicato, essendo inteso che il medesimo significato si intenderà attribuito sia al singolare sia al plurale.

Advisor dell'Emittente	indica la Società "Frigiolini & Partners Merchant S.r.l." meglio infra generalizzata;
Agente per il Calcolo	indica l'Emittente, nella sua qualità di agente per il calcolo in relazione al Minibond meglio generalizzato in appresso;
Banca di Regolamento	o "Agente Incaricato dei Pagamenti" oppure semplicemente "Banca Agente" indica Directa SIM (intermediata presso Intesa Sanpaolo S.p.A.);
Beni	indica, con riferimento ad una società, i beni materiali e immateriali detenuti dalla società stessa, ivi inclusi crediti, azioni, partecipazioni, strumenti finanziari, aziende e/o rami d'azienda;
Data di Default	indica il giorno successivo al termine del Periodo di Grazia e decorre dall'h 00.01 del 10° giorno di calendario successivo alla Data di Inadempienza, senza che l'Emittente non abbia adempiuto alle proprie obbligazioni totali derivanti dal Minibond e previste dal Regolamento allegato al presente Documento;
Data di Emissione	indica il [DATA DI EMISSIONE];
Data di Godimento	indica il [DATA DI EMISSIONE];
Data di Inadempienza	indica il giorno in cui si è eventualmente verificato da parte dell'Emittente il mancato pagamento agli investitori, in toto o in parte, di quanto dovuto in linea capitale o per Interessi sui Minibond;
Data di Pagamento	indica la data di pagamento degli Interessi ai Portatori, ovvero il [DATA DI SCADENZA];
Data di Scadenza	indica la data in cui i Minibond, meglio generalizzati in appresso, saranno rimborsati, il [DATA DI SCADENZA];
Data di Rimborso Anticipato	indica la data prevista dal Regolamento (che può essere anche diversa dalla Data di Pagamento e/o dalla Data di Scadenza), nella quale l'Emittente rimborsa ai Portatori il Minibond, in linea capitale e interessi, al verificarsi rispettivamente (i) della condizione prevista dal Regolamento all'Art. 2.9 (Rimborso Anticipato a favore dei Portatori del Minibond (Opzione "Put")) per l'esercizio da parte degli investitori dell'Opzione "Put"

	collegata al Minibond e (ii) della condizione prevista dal Regolamento all'Art. 2.10 (Facoltà per l'Emittente di procedere al Rimborso Anticipato (Opzione "Call")) per l'esercizio da parte dell'Emittente dell'Opzione "Call" collegata ai Minibond;
Decreto 239	indica il D.Lgs. 239/1996, come modificato dall'articolo 32, comma 9, del D.L. 22 giugno 2012 n. 83, come modificato dalla legge di conversione 7 agosto 2012 n. 134, e come successivamente modificato dall'articolo 36, comma 3 lettera b), del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito in legge dall'articolo 1, comma 1, della Legge 17 dicembre 2012 n. 221;
Default del Titolo	indica lo "status" assunto dal Minibond a partire dalla Data di Default;
Directa SIM	indica Directa SIM.p.A., con sede legale in Via Bruno Buozzi 5, 10121 Torino – Iscrizione Registro Imprese Torino, C.F. e P.IVA n. 06837440012 aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e vigilata dalla Banca d'Italia e dalla Consob, iscritta all'albo delle SIM al n.59 con delibera del n. 11761 del 22.12.1998, tel.+39 011 088414, mail minibond@directa.it ;
Emissione	indica l'ammontare complessivo dei Titoli di Debito costituenti il "Minibond Short Term [DATA DI SCADENZA] - PRIME POWER S.R.L. T.F. [TASSO PERCENTUALE] –SECURABLE MCC- Callable". Le caratteristiche dell'Emissione sono ricomprese all'interno del capitolo 2 del presente Regolamento;
Emittente	indica PRIME POWER (di seguito anche "la Società Emittente" o semplicemente la "Società"), meglio generalizzata in appresso;
Euro/ €	i riferimenti ad "Euro" ed "€", si riferiscono alla moneta unica degli Stati membri partecipanti dell'Unione Europea;
Evento Pregiudizievole Significativo	indica un evento le cui conseguenze dirette o indirette siano tali da influire negativamente ed in modo rilevante sulle condizioni finanziarie, sul patrimonio o sull'attività dell'Emittente in modo tale da comprometterne la capacità di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni di pagamento;
Fondo Centrale di Garanzia	Indica il Fondo Centrale di Garanzia per le Piccole Medie Imprese (PMI) di cui di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662
Frigiolini & Partners Merchant	indica la Società "Frigiolini & Partners Merchant S.r.l." (di seguito anche "F&P"), Via XII Ottobre 2/101 A, 16121 – Genova (GE), codice fiscale/partita iva 02326830995, R.E.A. GE-477548 - PEC: frigioliniandpartners@legalmail.it ;

Fundera

FUNDERA S.R.L. con Sede Legale in Via Via Ugo Bassi, 7 - 20159 Milano, PEC: fundera@pec.it, P.IVA 08599760967, n. REA MI-2036450, Uffici amministrativi: Via XII Ottobre, 2/101A - 16121 Genova, Tel. +39 010-54 08 44, EMAIL: info@fundera.it, sito internet www.fundera.it iscritta al Registro dei Gestori di Portali di Crowdfunding - sezione Ordinaria, detenuto da CONSOB, al n. 9. Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Frigiolini & Partners Merchant S.R.L.;

Garante Pubblico

indica il Fondo Centrale di Garanzia, il quale può emettere la Garanzia Pubblica a favore dei soli soggetti con esso convenzionati, come previsto dalle Modalità Operative;

Garanzia Pubblica

indica la garanzia rilasciata dal Garante Pubblico, su istanza, cura, spese e responsabilità degli Investitori Legittimati abilitati a richiederla, secondo le Modalità Operative;

Giorno Lavorativo

indica qualsiasi giorno (esclusi il sabato e la domenica) in cui il *Trans-European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer System 2 (TARGET2)* è operante per il regolamento di pagamenti in Euro;

Indebitamento Finanziario

indica, in relazione all'Emittente, qualsiasi indebitamento, a titolo di capitale, ancorché non ancora scaduto e/o esigibile, in relazione a: (a) qualsiasi tipo di finanziamento (compresi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, anticipazioni bancarie e/o aperture di credito, sconto, anticipi salvo buon fine e ricevute bancarie, emissioni di obbligazioni o titoli di debito, comprese obbligazioni convertibili o titoli di debito, e altri titoli di credito e strumenti finanziari aventi qualsiasi forma), o denaro preso comunque a prestito in qualsiasi forma per il quale vi sia un obbligo di rimborso ancorché subordinato e/o postergato e/o condizionato e/o parametrato agli utili o proventi di una sottostante attività o ad altri parametri/ indici di natura economica e/o finanziaria, indipendentemente dalla forma tecnica del finanziamento/prestito e dalla natura del rapporto contrattuale; (b) qualsiasi obbligo di indennizzo e/o passività derivante da qualsiasi tipo di finanziamento o prestito o altro debito in qualunque forma assunto o emesso da terzi e/o qualsiasi ammontare ricavato nel contesto di altre operazioni simili; (c) qualsiasi debito o passività derivante da contratti di locazione finanziaria e compenso da pagare per l'acquisizione delle attività che costituiscono l'oggetto di detti contratti di locazione finanziaria, nel caso di esercizio del diritto di opzione; (d) qualsiasi debito o passività, che possa derivare da fidejussioni o altre garanzie personali di natura simile;



Interessi	indica gli interessi in misura fissa che l'Emittente è tenuto a corrispondere agli Investitori alla Data di Pagamento, in relazione al Minibond;
Intermediario Collocatore	indica Fundera;
Investitori Professionali	indica gli Investitori Professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali così come stabilito dall'art. 2483 del c.c.;
Minibond/Minibond Short Term/Minibond S.T.	indica i "Titoli di Debito" ai sensi degli Artt. ai sensi degli Artt. 2483 e segg. emessi dall'Emittente sotto forma di strumenti finanziari dematerializzati ai sensi dei DDLL 83/12 e 179/12 145/13, 91/14 e s.m.i., costituenti l'Emissione di cui al presente Documento;
Modalità Operative	indica le disposizioni operative, di tempo in tempo in vigore, del Fondo Centrale di Garanzia disponibili all'indirizzo https://www.fondidigaranzia.it/normativa-e-modulistica/modalita-operative ;
Monte Titoli	indica Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari, 6
Offerta	indica la pubblicazione della presente Emissione sul portale Fundera ai sensi del DLgs 24 febbraio 1998, n. 58 e s.m.i. nonché del Regolamento Consob 26 giugno 2013, n. 18592 e s.m.i.;
Operazioni Consentite	indica, in relazione all'Emittente (e purché tali operazioni non determinino un Cambio di Controllo): (i) la Quotazione; (ii) operazioni caratterizzate da investimenti nel capitale - dell'Emittente; (iii) operazioni straordinarie (quali acquisizioni, fusione o scissione) il cui controvalore (in natura od in danaro) non sia superiore ad € 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00) per ciascun anno solare, restando inteso che operazioni di importo superiore potranno essere consentite previo benestare dei Portatori dei Minibond; (iv) operazioni di vendita, concessione in locazione, trasferimenti o disposizione di Beni dell'Emittente, qualora il valore netto di bilancio dei Beni oggetto di ciascuna relativa operazione non sia superiore ad € 200.000,00 (duecentomila) ed il valore netto di bilancio dei Beni cumulativamente oggetto di dette operazioni (per l'intera durata dei Minibond) sia non superiore a € 500.000 (cinquecentomila/00), restando inteso che operazioni di importo superiore potranno essere consentite previo benestare dei portatori dei Minibond;

Parte Correlata (o al plurale Parti Correlate)	<p>si intende Parte Correlata a un'entità, un soggetto che direttamente o indirettamente, attraverso uno o più intermediari, (i) controlla l'entità, (ii) ne è controllata oppure è soggetta al controllo congiunto (ivi incluse le entità controllanti, le controllate e le consociate), (iii) detiene una partecipazione nell'entità tale da poter esercitare un'influenza notevole su quest'ultima, (iv) controlla congiuntamente l'entità. Oppure se il soggetto è (1) una società collegata dell'entità, (2) una joint venture in cui l'entità è una partecipante, (3) uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità o la sua controllante, (4) uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui ai punti 3 (i), (ii), (iii), (5) un'entità controllata, controllata congiuntamente o soggetta ad influenza notevole da uno dei soggetti di cui ai punti che precedono, ovvero tali soggetti detengono, direttamente o indirettamente, una quota significativa di diritti di voto, (6) un fondo pensionistico per i dipendenti dell'entità, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata;</p>
Periodo di Grazia/Grace Period	<p>indica il Periodo compreso fra la Data di Default e le ore 24:00 del 9 (nono) giorno di calendario successivo alla Data di Default, durante il quale l'Emittente può adempiere spontaneamente alle obbligazioni parziali o totali derivanti dal Minibond e previste dal Regolamento allegato al presente Documento;</p>
Periodo di Interesse	<p>indica il periodo compreso fra la Data di Godimento (inclusa) e la Data di Pagamento (esclusa) fermo restando che, laddove una Data di Pagamento dovesse cadere in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo in favore dei portatori dei Minibond. (Following Business Day Convention – Unadjusted)</p>
Periodo di Offerta	<p>indica congiuntamente il primo ed il secondo periodo d'offerta come di seguito specificati;</p>
Portatori	<p>indica i soggetti legittimati, portatori del Minibond;</p>
Portatori Legittimati	<p>indica i soggetti che in caso di Default del Minibond, sono legittimati, ricorrendone le condizioni ad escutere la garanzia dal Garante Pubblico;</p>
Prezzo di Emissione	<p>indica il prezzo di emissione relativo a ciascuna Titolo di Debito ed è pari a pari al 100% del Valore Nominale, ovvero € 50.000,00 (cinquantamila/00);</p>

PRIME POWER

indica PRIME POWER S.R.L. con Sede Legale in Corso Re Umberto, 9 Bis Torino (TO) – CAP 10121, capitale sociale sottoscritto pari ad € 100.000 e interamente versato, Codice Fiscale e P. IVA n° 12346640019, Numero R.E.A.: TO - 1283196, PEC: primepower@legalmail.it, E-mail: amministrazione@primepower.it, telefono:377/7057390.

Primo periodo dell'Offerta

indica il periodo compreso tra il [INIZIO PRIMO] e il [FINE PRIMO];

Regolamento

indica il regolamento di emissione del Minibond ovvero il presente Documento;

Regolamento Consob

indica il Regolamento 26 giugno 2013, n. 18592 e s.m.i.;

Secondo Periodo dell'Offerta

indica dal [INIZIO SECONDO] e il [FINE SECONDO];

Settlement Agent

Indica Frigiolini & Partners Merchant;

Soggetto Rilevante

indica singolarmente Bilucaglia Cristiano (CF: BLCCST69H24D332P) e Spallanzani Fabio (CF: SPLFBA74E30I496H) , entrambi detentori del 50% del capitale sociale della controllante Ubroker S.R.L.

Tasso di Interesse

indica il tasso di interesse fisso lordo annuo applicabile al Minibond ed è pari al [TASSO PERCENTUALE] [TASSO PERCENTUALE LETTERE] ed è riconosciuto dall'Emittente agli Investitori alla Data di Pagamento, in misura pari al tasso annuo fisso lordo semplice sulla base del numero di giorni compreso nel relativo Periodo di Interesse secondo il metodo di calcolo "30/360";



indica gli Strumenti Finanziari diversi da quelli indicati all'Art. 2410 e 2420-bis c.c.;

Titoli di Debito non subordinati

indica lo Strumento Finanziario in cui il diritto dei portatori, alla restituzione del capitale ed agli interessi sancito dall'Art. 2411 c.c. non è in alcun modo subordinato alla soddisfazione dei diritti di altri creditori della Società;

TUF

indica il Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato e/o integrato;

Valore Nominale

indica la somma del Valore Nominale Unitario dei singoli Titoli di Debito oggetto della presente Emissione ovvero € 1.000.000 (unmilione/00);

Valore Nominale Unitario

indica il valore nominale unitario del Minibond ed è pari a € 50.000,00 (cinquantamila) per ciascun Titolo di Debito;

Vincoli Ammessi

indica:

- Vincoli a garanzia di finanziamenti agevolati (con riferimento esclusivo alle condizioni economiche applicate) concessi da enti pubblici, enti multilaterali di sviluppo, agenzie per lo sviluppo, organizzazioni internazionali e banche od istituti di credito che agiscono quali mandatarî dei suddetti enti od organizzazioni, a condizione che tali finanziamenti siano concessi nell'ambito dell'ordinaria attività della relativa società quale risultante dal vigente statuto;
- Vincoli su Beni per finanziare l'acquisizione degli stessi, purché il valore dei Beni gravati dai Vincoli non superi il valore dei Beni acquisiti;
- ogni Vincolo accordato direttamente dalla legge, ad esclusione di quelli costituiti in conseguenza di una violazione di norme imperative;
- Vincoli costituiti da soggetti terzi sotto forma di "advance bond", "performance bond" e "guarantee bond" in relazione a contratti sottoscritti dall'Emittente nell'ambito dell'ordinaria attività della relativa società;
- Vincoli costituiti sui Beni oggetto della relativa operazione, nei limiti in cui quest'ultima sia una Operazione Consentita, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, i Vincoli esistenti sui Beni oggetto dell'operazione prima o al momento della relativa operazione;
- Vincoli costituiti su Beni mobili e/o immobili strumentali;
- Vincoli costituiti nell'ambito di operazioni di trade finance;
- Vincoli costituiti nell'ambito di aperture di credito in conto corrente, anticipi su fatture, castelletti ed operazioni similari;
- gli accordi di vendita o altro trasferimento con riserva della proprietà o similari;
- gli accordi di netting o compensazione nell'ambito dell'ordinaria attività di impresa;
- in ogni caso, in aggiunta alle operazioni che precedono, Vincoli per un valore non eccedente il 3% (tre per cento) del Patrimonio Netto dell'Emittente;

Vincolo

indica qualsiasi ipoteca, pegno, onere o vincolo di natura reale o privilegio sui Beni nonché qualsiasi fideiussione o altra garanzia personale, costituiti o concessi a garanzia degli obblighi dell'Emittente e/o di terzi (inclusa ogni forma di destinazione e separazione patrimoniale).





2. REGOLAMENTO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

I Titoli di Debito emessi ai sensi del presente Regolamento sono disciplinati secondo i termini e le condizioni di seguito indicati.

2.1. Caratteristiche del Prestito

Il Titolo di Debito denominato **“Minibond Short Term [DATA DI SCADENZA] - PRIME POWER S.R.L. T.F. [TASSO PERCENTUALE] –SECURABLE MCC- Callable”** (di seguito anche **“Minibond”**), ammonta ad un massimo di € 1.000.000 (unmilione/00) (il **“Massimo Valore Nominale Complessivo”**) ed è costituito da un massimo di n. 20 (venti/00) Titoli di Debito del Valore Nominale unitario € 50.000,00 (cinquantamila/00) ciascuna.

Il codice ISIN (International Security Identification Number) rilasciato da Banca d'Italia per il Minibond è il seguente: [ISIN]

Il Minibond avrà durata pari a giorni [Minibond in gg] dalla Data di Emissione.

I Titoli di Debito costituenti l'Emissione sono al portatore, sono denominati in euro (€), non sono subordinati agli altri debiti chirografari presenti e futuri dell'Emittente, sono ammessi al sistema di amministrazione accentrata della Monte Titoli S.p.A. ed assoggettati alla disciplina della dematerializzazione ai sensi del Capo II, Titolo II, Parte III TUF e del **“Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione”** adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob con Provvedimento del 22/02/2008, successivamente modificato con provvedimenti congiunti di Banca d'Italia e Consob rispettivamente in data 24/12/2010 e 22/10/2013 e sono immessi nel sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A.

In conformità a quanto previsto dalla regolamentazione applicabile, ogni operazione avente ad oggetto il Minibond (ivi inclusi i trasferimenti e la costituzione di vincoli) nonché l'esercizio dei relativi diritti patrimoniali, potrà essere effettuata esclusivamente per il tramite di intermediari finanziari italiani o esteri, aderenti al sistema di gestione accentrata presso la Monte Titoli S.p.A.

I Portatori non potranno richiedere la consegna materiale dei titoli rappresentativi dei Minibond. È fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui agli articoli 83-quinquies ed 83-sexies del TUF.

I Titoli di Debito potranno essere sottoscritti (la prima volta) e/o fatti circolare (successivamente alla prima sottoscrizione da parte di un investitore Professionale che intenda cederlo), soltanto da (o a favore di) un altro investitore che rivesta la qualifica di **“Investitore Professionale”** e senza clausola di garanzia (ove il titolo la preveda) o equivalente e secondo le modalità previste dall'Art. 2.2 (Restrizioni alla sottoscrizione ed alla trasferibilità del Minibond).

L'investitore che intenda cedere il Minibond di cui è portatore è responsabile della corretta cessione del Minibond in caso di vendita a terzi e deve preventivamente accertarsi della qualifica di **“Investitore Professionale”** del cessionario, rispondendo dei danni eventualmente derivanti dalla cessione a soggetti che non rivestano detta qualifica.

Con la sottoscrizione del presente documento, l'investitore accetta integralmente, e senza riserva alcuna, il relativo Regolamento.

È fatto tassativo divieto ai soci, che detengano direttamente o indirettamente, anche per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, più del 2% del capitale o del patrimonio dell'Emittente di sottoscrivere i Minibond.

La sottoscrizione, il pagamento degli Interessi e il rimborso del Minibond verranno effettuati per il tramite del seguente soggetto incaricato: **Directa SIM** (intermediata presso Intesa Sanpaolo S.p.A.).

I Minibond sono emessi e possono circolare esclusivamente in favore di Investitori Professionali i quali:

- non siano, direttamente o indirettamente, soci dell'Emittente;
- siano i beneficiari effettivi dei proventi derivanti dai Minibond;
- siano residenti in Italia o in altri Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito in vigore con la Repubblica Italiana;
- non siano soggetti residenti USA.

I Portatori hanno diritto al pagamento degli Interessi alla Date di Pagamento e al rimborso del capitale alla Data di Scadenza, così come indicata nell'articolo 2.23 (Condizioni riepilogative dell'Offerta).

I diritti dei Portatori si prescrivono a favore dell'Emittente, per quanto concerne il diritto al pagamento degli Interessi, decorsi 5 (cinque) anni dalla data in cui questi sono divenuti esigibili e, per quanto concerne il diritto al rimborso del capitale, decorsi 10 (dieci) anni dalla data in cui il Minibond è diventato rimborsabile.

Per quanto attiene all'eventuale escussione delle Garanzie, se presenti, si applica l'Art 1957 del Codice Civile. Ai Portatori non è attribuito alcun diritto di partecipazione diretta e/o indiretta nella gestione dell'Emittente né di controllo sulla gestione dello stesso, fatte salvo quanto previsto per i diritti dei Portatori nell'ambito dell'Assemblea degli stessi.

2.2. Restrizioni alla sottoscrizione ed alla trasferibilità dei Minibond

Il Minibond è riservato esclusivamente alla sottoscrizione da parte di soggetti che rientrino nella categoria investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali così come stabilito dall'art. 2483 del c.c.

In caso di successiva circolazione dei Minibond, non è consentito il trasferimento del Minibond stessi a soggetti diversi dagli Investitori Professionali. L'investitore che intenda cedere il Minibond di cui è portatore è direttamente responsabile della corretta cessione del Minibond in caso di vendita a terzi e deve preventivamente accertarsi sotto la propria diretta responsabilità della qualifica di "Investitore Professionale" del cessionario, rispondendo dei danni eventualmente derivanti dalla cessione a soggetti che non rivestano detta qualifica.

Gli Investitori si impegnano con la sottoscrizione del Minibond e/o del Presente Regolamento, a non cedere il Minibond a soggetti diversi dagli Investitori Professionali.

Il Minibond è emesso in esenzione dall'obbligo di pubblicazione di un Prospetto d'Offerta ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 100 del TUF ed all'articolo 34-ter del Regolamento Emittenti.

I Minibond, inoltre, non sono stati né lo saranno, registrati ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933, e successive modificazioni e/o integrazioni, o secondo altre leggi rilevanti, né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Australia, Giappone o in qualsiasi altro Paese nel quale la vendita e/o la sottoscrizione del Minibond non sia consentita dalle competenti autorità.

Fermo restando quanto sopra previsto, la successiva circolazione o rivendita del Minibond in uno qualsiasi dei summenzionati Paesi o, comunque, in Paesi diversi dall'Italia e a soggetti non residenti o non incorporati in Italia, potrà avere corso solo: (i) nei limiti in cui sia consentita espressamente dalle leggi e dai regolamenti applicabili nei rispettivi Paesi in cui si intende dar corso alla successiva circolazione dei Minibond; ovvero (ii) qualora le leggi e i regolamenti applicabili in tali Paesi prevedano specifiche esenzioni che permettano la circolazione del Minibond medesimo.

La circolazione del Minibond avverrà nel rispetto di tutte le normative vigenti applicabili ai titoli obbligazionari, ivi incluse le disposizioni in materia di antiriciclaggio di cui al D.Lgs. 231/2009, come successivamente modificato e integrato.

2.3. Data di emissione e Prezzo di Emissione

Fatto salvo quanto specificato nel successivo articolo 2.4 (Periodo dell'Offerta), il Minibond è emesso il [DATA DI EMISSIONE] ("Data di Emissione") ad un prezzo pari al 100% del loro Valore Nominale Unitario e cioè al prezzo di € 50.000,00 (cinquantamila/00) per ciascun Titolo di Debito.

2.4. Periodo dell'Offerta

Il Minibond potrà essere sottoscritto a partire dal [INIZIO PRIMO] e fino al [FINE PRIMO], ("Primo Periodo dell'Offerta") e in caso di mancata sottoscrizione dell'intero prestito entro la scadenza del Primo Periodo di Offerta, a partire dal [INIZIO SECONDO] e fino al [FINE SECONDO] ("Secondo Periodo di Offerta" e, congiuntamente con il Primo Periodo di Offerta, il "Periodo di Offerta"), con regolamento sulla base delle norme di mercato. Il prezzo di regolamento del Minibond sottoscritto nel secondo periodo dell'offerta sarà pari al Prezzo di Emissione maggiorato dell'eventuale rateo interessi della cedola in corso di maturazione a far data dalla data di godimento prevista per il [DATA DI EMISSIONE].

L'Emittente potrà procedere in qualsiasi momento durante il Periodo di Offerta alla chiusura anticipata dello stesso, sospendendo l'accettazione di ulteriori richieste, al raggiungimento dell'ammontare complessivo massimo di € 1.000.000 (unmilione/00), dandone comunicazione secondo le modalità previste all'articolo 2.21 (Comunicazioni) del presente Documento.

Qualora i Titoli di Debito non siano integralmente sottoscritti alle ore 17:00 dell'ultimo giorno del Secondo Periodo di Offerta, la sottoscrizione si intenderà comunque effettuata nella misura parziale raggiunta.

2.5. Decorrenza del Godimento

Il Minibond ha godimento a far data dal [DATA DI EMISSIONE].

2.6. Durata dei Minibond

Il Minibond ha durata dalla Data di Emissione fino al [DATA DI SCADENZA] salve le ipotesi di Rimborso Anticipato previste nei successivi Articoli 2.9 (Rimborso Anticipato a favore dei Portatori del Minibond (Opzione "Put")) e 2.10 (Facoltà per l'Emittente di procedere al Rimborso Anticipato (Opzione "Call")).

2.7. Interessi

Il Minibond è fruttifero di interessi a partire dalla Data di Godimento (inclusa) sino alla Data di Pagamento (esclusa); gli Interessi, fatte salve le ipotesi di Rimborso Anticipato previste nei successivi articoli 2.9 (Rimborso Anticipato a favore dei Portatori dei Minibond (Opzione "Put")) e 2.10 (Facoltà per l'Emittente di procedere al Rimborso Anticipato (Opzione "Call")) sono da considerarsi al tasso fisso nominale annuo lordo (il "Tasso di Interesse"), pari al [TASSO PERCENTUALE] [TASSO PERCENTUALE LETTERE].

Gli Interessi saranno corrisposti in via posticipata alla Data di Pagamento che cadrà il giorno [DATA DI SCADENZA].

L'importo di ciascuna cedola sarà arrotondato al centesimo di Euro (0,005 arrotondati al centesimo di Euro superiore).

Gli interessi del Minibond sono pagati esclusivamente per il tramite degli intermediari finanziari aderenti a Monte Titoli S.p.A..



Resta inteso che qualora l'Emittente non proceda al rimborso del Minibond, in conformità con il presente Regolamento, si applica quanto previsto dal successivo articolo 2.11 (Mancato rimborso di capitale e/o interessi alle scadenze pattuite).

Gli Interessi sono calcolati sulla base del numero di giorni compreso nel relativo Periodo di Interesse secondo il metodo di calcolo "30/360¹".

L'Emittente, in relazione ai Minibond, agisce anche in qualità di Agente per il Calcolo.

2.8. Modalità di Rimborso

Fatte salve le ipotesi di Rimborso Anticipato previste nei successivi articoli 2.9 (Rimborso Anticipato a favore dei Portatori dei Minibond (Opzione "Put")) e 2.10 (Facoltà per l'Emittente di procedere al Rimborso Anticipato (Opzione "Call")), il Minibond sarà rimborsato alla pari, alla Data di Scadenza. Qualora la Data di Rimborso non dovesse cadere in un Giorno Lavorativo, la stessa sarà postposta al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo ai Portatori dei Minibond.

Il rimborso del capitale avverrà esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati partecipanti al sistema di gestione accentrata presso la Monte Titoli S.p.A.

2.9. Rimborso Anticipato a favore dei Portatori dei Minibond (Opzione "Put")

Ciascun Portatore ha la facoltà di richiedere il Rimborso Anticipato integrale del proprio Titolo di Debito al verificarsi di uno qualsiasi dei seguenti eventi (di seguito "L'Evento Rilevante").

Costituisce un "Evento Rilevante":

- **Cambio di controllo:** il verificarsi di un qualsiasi evento o circostanza in conseguenza del quale la somma complessiva delle partecipazioni con diritto di voto nel capitale sociale dell'Emittente detenute direttamente o indirettamente, congiuntamente o singolarmente dal Soggetto Rilevante, scenda al di sotto della soglia del 51% (cinquantunopercento);
- **Mancato rispetto degli impegni:** mancato rispetto da parte dell'Emittente di uno qualsiasi degli obblighi previsti all'interno rispettivamente dell'articolo 2.12 (Impegni dell'Emittente), a condizione che tale inadempimento si protragga per un periodo di almeno 45 (quarantacinque) giorni;
- **Procedure concorsuali e crisi dell'Emittente:**
 - l'avvio nei confronti dell'Emittente di una procedura fallimentare o di altra procedura concorsuale mediante presentazione della relativa istanza, salvo che entro la data dell'udienza camerale di cui all'articolo 15 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (la "Legge Fallimentare"), ovvero entro la prima data fissata dal giudice competente (a seconda del caso), l'Emittente fornisca evidenza che la relativa istanza è manifestamente infondata o temeraria, ovvero la domanda sia rinunciata e la procedura archiviata, o comunque dichiarata inammissibile o rigettata;
 - il venir meno della continuità aziendale dell'Emittente;

¹ Il numero di giorni viene dunque calcolato sulla base di un anno di 360 giorni con dodici mesi di 30 giorni, salvo i seguenti casi: (i) l'ultimo giorno del periodo di calcolo degli Interessi sia il giorno 31 di un mese, ma il primo giorno del periodo di calcolo degli Interessi sia un giorno diverso dal giorno 30 o 31 di un mese, nel qual caso il mese che include tale ultimo giorno non deve essere ridotto ad un mese di 30 giorni; (ii) l'ultimo giorno del periodo di calcolo degli Interessi è l'ultimo giorno del mese di febbraio, nel qual caso il mese di febbraio non deve essere esteso ad un mese di 30 giorni

- il verificarsi di una qualsiasi causa di scioglimento dell'Emittente ai sensi dell'articolo 2484 del Codice Civile che non sia sanata in conformità con i termini previsti nel medesimo articolo 2484 del Codice Civile;
 - il deposito da parte dell'Emittente presso il tribunale competente di una domanda di concordato preventivo ex articolo 161, anche comma 6, della Legge Fallimentare, ovvero di una domanda di omologa di un accordo di ristrutturazione dei propri debiti ex articolo 182-bis della Legge Fallimentare;
 - la formalizzazione di un piano di risanamento ex articolo 67, comma 3, lettera (d) della Legge Fallimentare;
 - l'avvio da parte dell'Emittente di negoziati con anche uno solo dei propri creditori, al fine di ottenere moratorie e/o accordi di ristrutturazione e/o di ri-scadenziamento dei debiti (inclusi accordi da perfezionare nelle forme di cui all'articolo 182-bis della Legge Fallimentare ovvero all'articolo 67, comma 3, lettera (d), della Legge Fallimentare) e/o concordati stragiudiziali, e/o al fine di realizzare cessioni di beni ai propri creditori;
- Liquidazione: l'adozione di una delibera da parte dell'organo competente dell'Emittente con la quale si approvi:
 - la messa in liquidazione dell'Emittente stesso;
 - la cessazione di tutta l'attività dell'Emittente;
 - la cessazione di una parte sostanziale dell'attività dell'Emittente.
 - Protesti, iscrizioni e trascrizioni: l'elevazione nei confronti dell'Emittente di protesti cambiari, protesti di assegni, iscrizioni di ipoteche giudiziali o trascrizioni pregiudizievoli, in quest'ultimo caso il cui valore sia superiore ad € 50.000,00 (cinquantamila/00);
 - Cessione dei beni: la cessione dei beni ai creditori da parte dell'Emittente ai sensi dell'articolo 1977 del Codice Civile;
 - Mancato rispetto di norme di legge o regolamentari: il mancato rispetto da parte dell'Emittente di una norma di legge o regolamentare, purché tale violazione comporti il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo (come specificato in appresso);
 - Invalidità o illegittimità: il verificarsi di un qualsiasi evento in conseguenza del quale uno o più obblighi di pagamento dell'Emittente ai sensi del Regolamento dei Minibond, ovvero il Regolamento del Minibond divenga invalido, illegittimo, ovvero cessi di essere efficace o eseguibile;
 - *Cross default* dell'Emittente: qualsiasi indebitamento Finanziario dell'Emittente (diverso dall'indebitamento assunto a fronte dell'emissione dei Minibond) non venga pagato alla relativa scadenza (tenendo conto di qualsiasi periodo di tolleranza contrattualmente pattuito) ovvero divenga esigibile prima del termine pattuito a causa di un inadempimento dell'Emittente, in entrambi i casi a condizione che (a) detto indebitamento finanziario ecceda la somma di € 100.000,00 (centomila) e (b) l'inadempimento si protragga per oltre 90 (novanta) Giorni Lavorativi;
 - Evento Pregiudizievole Significativo: il verificarsi di un *Evento Pregiudizievole Significativo*;

- Autorizzazioni, Permessi, Licenze: le autorizzazioni, i permessi e/o le licenze essenziali per lo svolgimento dell'attività dell'Emittente siano revocate, decadano o vengano comunque meno purché ciò comporti il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo;

La richiesta di Rimborso Anticipato dovrà essere effettuata da parte di ciascun Portatore, a mezzo di lettera raccomandata A.R. alla sede legale dell'Emittente ovvero a mezzo di Posta Elettronica Certificata, al seguente indirizzo: primepower@legalmail.it

L'Emittente provvederà ad effettuare idonea comunicazione al Mercato, ai legittimi Portatori del Minibond (ove i Titoli di Debito siano nominativi) ed a Monte Titoli, (in tutti i casi) nel rispetto delle tempistiche e dei requisiti informativi della normativa pro tempore applicabile, attraverso le modalità descritte all'interno del paragrafo 2.21 (Comunicazioni) del presente Documento.

Il Rimborso Anticipato del Minibond dovrà essere effettuato dall'Emittente entro 20 (venti) Giorni Lavorativi a partire dalla data di ricevimento della richiesta di Rimborso Anticipato (la "Data di Rimborso Anticipato") sempre nel rispetto dei requisiti informativi della normativa pro tempore applicabile.

Il Rimborso Anticipato dei Titoli di Debito avverrà al Valore Nominale Unitario, e comprenderà gli Interessi eventualmente maturati fino alla data di Rimborso Anticipato, senza aggravio di spese o commissioni per i Portatori del Minibond.

Qualora la data di Rimborso Anticipato non dovesse cadere in un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posposta al primo Giorno lavorativo immediatamente successivo, senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo ai Portatori dei Minibond.

2.10. Facoltà per l'Emittente di procedere al Rimborso Anticipato (Opzione "Call")

È prevista la facoltà per l'Emittente di rimborsare anticipatamente il Minibond. Tale facoltà è esercitabile a titolo oneroso per l'Emittente con metodologia *all or nothing* e cioè l'Emittente, qualora eserciti l'opzione di Rimborso Anticipato secondo le modalità descritte nel presente paragrafo, è tenuto a rimborsare integralmente tutti i Titoli di Debito costituenti l'Emissione complessiva di Minibond.

In caso di esercizio della facoltà, l'Emittente potrà rimborsare il Minibond all'ultimo Giorno Lavorativo del mese antecedente la scadenza, a partire dal [OMISSIS] e fino al [OMISSIS] come meglio evidenziato all'interno del presente paragrafo, nella Tabella riepilogativa che segue. L'Emittente eserciterà tale diritto mediante comunicazione secondo le modalità previste all'articolo 2.21 (Comunicazioni) del presente Regolamento e comunque anche nel rispetto della normativa pro tempore applicabile.

Nel caso in cui fosse nota l'identità di ciascun Portatore del Minibond al momento dell'esercizio dell'opzione, l'Emittente potrà indirizzare loro tale comunicazione anche via PEC con l'obbligo di conservare una conferma da parte di ciascun detentore in esito all'invio. In ogni caso la comunicazione dovrà avvenire almeno dieci (10) Giorni Lavorativi prima della data del Rimborso Anticipato e in ogni caso nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa pro tempore applicabile.

In caso di esercizio della facoltà di Rimborso Anticipato, fermo restando il pagamento dell'interesse pattuito per i giorni di effettivo godimento, il Minibond sarà rimborsato sopra la pari, secondo lo schema qui di seguito indicato nella tabella che segue:



[Handwritten signature]

IN CASO DI RIMBORSO ANTICIPATO

DATA DEL RIMBORSO	PREZZO DI RIMBORSO ALLA DATA

Tabella 1 - Rimborsato Anticipato

L'offerta deve essere rivolta a tutti i Portatori a parità di condizioni

Dalla data di Rimborsato Anticipato il Minibond rimborsato anticipatamente cesserà di essere fruttifero.

Nessuna commissione e nessuna spesa sarà addebitata ai Portatori in relazione a tali pagamenti derivanti da rimborso anticipato salvo le commissioni d'uso applicate dalla Banca di Regolamento per le operazioni di accredito al beneficiario

2.11. Mancato rimborso di capitale e/o interessi alle scadenze pattuite.

Nell'ipotesi in cui l'Emittente non rispettasse (i) il pagamento degli interessi alla Data di Pagamento, (ii) o il rimborso in linea capitale del Valore Nominale Unitario alla Data di Scadenza o (iii) alla data di Rimborsato Anticipato, a partire dalla mezzanotte del giorno coincidente con la Data di Inadempienza, ovvero quello in cui tale scadenza non rispettata in toto o in parte era stata pattuita ai sensi del presente Regolamento, decorre il Periodo di Grazia, durante il quale l'Emittente può adempiere spontaneamente in toto alle obbligazioni derivanti dal Minibond e previste dal Regolamento.

Il Minibond durante il *Grace Period* risulterà essere fruttifero di Interessi che saranno calcolati sulla base del Tasso di Interesse maggiorato del 3% (tre percento)² lordo semplice su base annua per interessi moratori dovuti ai Portatori del Minibond.

Decorsi 10 (dieci) giorni di calendario dalla Data di Inadempienza senza che la Società abbia dato corso alle obbligazioni in capo alla medesima, il Minibond assume lo status di "Default" e, ove lo strumento di debito sia assistito in toto o in parte da una garanzia, l'evento costituisce titolo per i Portatori Legittimati del Minibond per procedere all'escussione della garanzia medesima secondo quanto previsto al paragrafo 2.14 del Regolamento (Garante e Impegni del Garante).

In caso di impossibilità da parte dell'Emittente ad accreditare l'importo relativo al rimborso del Minibond per fatto imputabile all'investitore, l'Emittente provvederà a depositare il controvalore in linea capitale, aumentato degli interessi al tasso pattuito per il periodo spettante, su un deposito infruttifero intestato all'Emittente e vincolato a favore dell'investitore.

2.12. Assemblea dei Portatori e Rappresentante Comune

I Portatori avranno il diritto di nominare un *Rappresentante Comune* per la tutela dei propri interessi comuni.

2.13. Impegni dell'Emittente

Per tutta la durata dei Minibond, senza pregiudizio per le altre disposizioni del Regolamento del Prestito, l'Emittente si impegna nei confronti dei Portatori a:


- i. comunicare prontamente ai Portatori qualsiasi modifica dell'oggetto sociale dell'Emittente;

² Purché tale soglia non determini il superamento della c.d. "soglia di usura" (il "Tasso Soglia"), nel qual caso si applicherà un tasso di interesse di mora che aumentato del tasso di interesse ordinariamente previsto dal Minibond, sia inferiore al tasso soglia di 5 (cinque) basis point.

- ii. non modificare l'oggetto sociale dell'Emittente in modo tale da consentire un cambiamento significativo dell'attività svolta dall'Emittente;
- iii. non distribuire riserve disponibili né utili pregressi, salvo che in misura massima pari al 40% degli stessi;
- iv. ad eccezione delle Operazioni Consentite, non approvare né compiere operazioni di acquisizione di partecipazioni nel capitale sociale di altre società o altri enti, né operazioni di acquisizione di aziende o rami d'azienda, né operazioni di fusione o scissione, né operazioni di aumento di capitale mediante conferimento di beni in natura (le "Operazioni Vietate");
- v. non procedere alla costituzione di patrimoni separati né richiedere finanziamenti destinati ad uno specifico affare ai sensi degli artt. 2447-bis e segg. e 2447-decies del Codice Civile;
- vi. non effettuare operazioni di riduzione del capitale sociale dell'Emittente, salve le ipotesi obbligatorie previste dalla legge;
- vii. nel caso in cui il capitale sociale dell'Emittente venga ridotto per perdite ai sensi di legge, far sì che venga ripristinato il capitale sociale dell'Emittente almeno nella misura pari al capitale sociale esistente alla Data di Emissione, nei termini previsti dalla legge applicabile;
- viii. non costituire alcun Vincolo ad eccezione dei Vincoli Ammessi;
- ix. ad eccezione delle Operazioni Consentite, non vendere, trasferire o altrimenti disporre (ivi incluso a titolo esemplificativo concedere in locazione) di alcuno dei Beni dell'Emittente;
- x. comunicare prontamente ai Portatori del Minibond il verificarsi di qualsiasi evento naturale, di natura tecnica, amministrativa, societaria e fiscale (inclusa qualsivoglia richiesta, pretesa, intentata o minacciata da terzi per iscritto, e qualsiasi notifica di avvisi di accertamento d'imposta) che possa causare un Evento Pregiudizievole Significativo;
- xi. comunicare prontamente ai Portatori l'insorgere di procedimenti giudiziari di qualsivoglia natura e/o di procedimenti iniziati dall'Agenzia delle Entrate nei confronti dell'Emittente, a condizione che l'importo oggetto di contestazione sia superiore ad € 250.000,00 (duecentocinquantamila/00);
- xii. fare in modo che le obbligazioni di pagamento derivanti dal Minibond mantengano in ogni momento almeno il medesimo grado delle altre obbligazioni di pagamento, presenti e future, non subordinate e chirografarie, dell'Emittente, fatta eccezione per i crediti che risultino privilegiati per legge;
- xiii. a fare in modo che i fondi rivenienti dall'emissione del Minibond siano riservati esclusivamente a finanziamento del circolante. A non consentire, pertanto, l'utilizzo degli stessi per il rifinanziamento e/o rimborso di alcun indebitamento finanziario dell'Emittente, né per la concessione di eventuali finanziamenti *intercompany*, ove possibili, necessari al rifinanziamento e/o al rimborso di indebitamento finanziario di una o più società dell'eventuale gruppo di appartenenza dell'Emittente;
- xiv. a non sottoscrivere né consentire la sottoscrizione del Minibond di cui al presente regolamento, ai Soci diretti e/o indiretti dell'Emittente.

2.14. Garanzia e Impegni del Garante

Il Minibond può essere assistito per tutta la loro durata, a discrezione, cura, spese e sotto la piena responsabilità degli Investitori Professionali legittimati a richiederla (beninteso ove il Minibond sia atto a riceverla nel rispetto anche della normativa vigente al tempo della richiesta e compatibilmente con il cumulo delle garanzie pubbliche già rilasciate dal Garante Pubblico) da una Garanzia Pubblica concessa dal Fondo Centrale di Garanzia ai Portatori Legittimati, eventualmente anche nell'ambito del "quadro temporaneo" previsto dal D.L. 08.04.2020, n.23 convertito con Legge 05.06.2020, n. 40. Al fine di favorire l'accesso alla Garanzia Pubblica degli Investitori Professionali legittimati a richiederla, **la Società si impegna a mantenere in essere la capienza del proprio plafond di garanzia pubblica presso il Fondo Centrale di Garanzia (il Plafond), per la quota sufficiente a concedere la Garanzia Pubblica all'investitore che ne faccia richiesta al Fondo, nonché la corrispondente quota a titolo di "de minimis" collegata al Plafond.**



2.15. Pagamento

Il pagamento delle cedole scadute ed il rimborso del Minibond saranno effettuati per il tramite di intermediari autorizzati aderenti a Monte Titoli S.p.A.

2.16. Status dei Minibond

I Minibond sono Titoli di Debito dell'Emittente, non subordinati e non convertibili, che attribuiscono al legittimo possessore il diritto al riconoscimento di un interesse, per l'intero Periodo di interesse, alla Data di Pagamento e alla restituzione del capitale alla Data di Scadenza. I Titoli di debito sono regolati dalla Legge Italiana, in particolare dal Codice Civile.

Con riferimento al Minibond di cui al presente Regolamento, l'Emittente assume l'impegno e promette di pagare incondizionatamente, nei tempi nel luogo e con le modalità di cui al presente Regolamento, la somma complessivamente emessa e sottoscritta al termine del Periodo di Offerta alla Data di Scadenza al legittimi Portatori aumentata degli interessi pattuiti.

2.17. Termini di prescrizione e decadenza

I diritti dei Portatori del Minibond si prescrivono a favore dell'Emittente, per quanto concerne il diritto al pagamento degli interessi, decorsi 5 (cinque) anni dalla data in cui questi sono divenuti esigibili e, per quanto concerne il rimborso del capitale, decorsi 10 (dieci) anni dalla data in cui il rimborso del relativo ammontare è divenuto esigibile.

2.18. Delibere, Approvazioni, Autorizzazioni

In data [OMISSIS] con delibera dell'Amministratore Unico, come previsto dallo statuto all'art 6.2, l'Emittente ha deliberato, con atto depositato al Registro delle Imprese in data [OMISSIS], di procedere ad una emissione di strumenti finanziari alternativi al credito bancario per un Valore Nominale Unitario pari a € 50.000 (cinquantamila00) per complessivi € 1.000.000 (unmilione/00), e scadenza massima non superiore a 12 mesi dall'emissione e comunque coerente con il ciclo dell'attivo ad un tasso lordo massimo del 5% (cinqueper cento) su base annua.

2.19. Modifiche

Senza necessità del preventivo assenso dei Portatori del Minibond, l'Emittente potrà apportare al Regolamento le modifiche che esso ritenga necessarie ovvero anche solo opportune, al solo fine di eliminare errori materiali, ambiguità od imprecisioni nel testo ovvero al fine di integrare il medesimo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi dei Portatori del Minibond o che siano a vantaggio degli stessi e che le stesse vengano prontamente comunicate ai Portatori, secondo le modalità previste all'articolo 2.21 (Comunicazioni) che segue.

2.20. Regime Fiscale

Le informazioni riportate qui di seguito costituiscono una sintesi del regime fiscale del Minibond ai sensi della legislazione tributaria vigente in Italia, applicabile agli Investitori. Quanto segue non intende essere un'esauriente analisi delle conseguenze fiscali connesse all'acquisto, alla detenzione e alla cessione dei Minibond. Il regime fiscale qui di seguito riportato si basa sulla legislazione vigente e sulla prassi esistente alla data del presente Documento, fermo restando che le stesse rimangono soggette a possibili cambiamenti anche con effetti retroattivi, e rappresenta pertanto una mera introduzione alla materia. Gli Investitori sono, perciò, tenuti a consultare i propri consulenti fiscali in merito al regime fiscale applicabile in Italia proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione dei Minibond.

Ai sensi dell'articolo 1, primo comma, del Decreto 239 gli interessi e gli altri proventi corrisposti dall'Emittente in relazione al Minibond non sono soggetti alla ritenuta del 26% prevista dall'articolo 26 del D.P.R. 29

settembre 1973 n. 600, salvo il caso di applicazione a titolo definitivo, a carico dei soggetti persona fisica, classificati come "Investitori Professionali a richiesta".

2.21. Comunicazioni

Ove non diversamente previsto dalla legge, tutte le comunicazioni dell'Emittente ai Portatori del Minibond saranno considerate come valide se effettuato mediante inoltro a mezzo posta certificata ai Portatori dei singoli Titoli di Debito e comunque sempre nel rispetto delle tempistiche e dei requisiti informativi delle norme di legge pro tempore applicate. Le stesse comunicazioni dovranno essere fornite, senza indugio anche a Monte Titoli: tale comunicazione non sostituisce le precedenti che risultano essere comunque obbligatorie al fine di garantire la trasparenza informativa al Mercato.

Il possesso del Minibond comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento del Minibond che si intende integrato, per quanto non previsto, dalle disposizioni di legge e statutarie vigenti in materia.

2.22. Legge Applicabile e Foro Competente

Il Minibond è regolato dalla legge italiana, ed è soggetto alla esclusiva giurisdizione italiana. Per quanto non specificato nel presente Regolamento valgono le vigenti disposizioni di legge. Per qualsiasi controversia relativa al Minibond, ovvero al Regolamento, che dovesse insorgere tra l'Emittente e i Portatori, sarà competente in via esclusiva il Foro ove ha la propria Sede Sociale l'Emittente.



2.23. Condizioni riepilogative dell'Offerta

DENOMINAZIONE DELLO STRUMENTO	"Minibond Short Term [DATA DI SCADENZA] - PRIME POWER S.R.L. T.F. [TASSO PERCENTUALE] - SECURABLE MCC- Callable"
CODICE ISIN	[ISIN]
VALUTA	Euro (€)
SETTLEMENT AGENT	Frigiolini & Partners Merchant
AGENTE INCARICATO DEI PAGAMENTI	Directa SIM (intermedia presso Intesa Sanpaolo S.p.A.)
VALORE NOMINALE	€ 1.000.000 (un milione/00)
VALORE NOMINALE UNITARIO	€ 50.000,00 (cinquantamila)
NUMERO MASSIMO DI TITOLI	20 (venti/00)
PRIMO PERIODO DI OFFERTA	Dal [INIZIO PRIMO] al [FINE PRIMO]
DATA DI EMISSIONE	[DATA DI EMISSIONE]
PREZZO DI EMISSIONE PRIMO PERIODO DI OFFERTA	100% del Valore Nominale Unitario
DATA DI GODIMENTO	[DATA DI EMISSIONE]
SECONDO PERIODO DI OFFERTA	Dal [INIZIO SECONDO] al [FINE SECONDO]
PREZZO DI EMISSIONE SECONDO PERIODO DI OFFERTA	100% (€ 50.000) + dietimi di interesse maturati dalla Data di Godimento alla relativa Data di Regolamento
DURATA	[DURATA IN GIORNI] giorni dalla Data di Emissione
DATA DI SCADENZA	[DATA DI SCADENZA]
PREZZO DI RIMBORSO ALLA NATURALE SCADENZA	100%
TASSO DI INTERESSE	[TASSO PERCENTUALE] [TASSO PERCENTUALE LETTERE] fisso lordo semplice su base annua rapportato a periodo.
DATA DI PAGAMENTO CAPITALE ED INTERESSI	[DATA DI SCADENZA]
BASE DI CALCOLO	"30/360"
GARANZIA	È fatta salva la possibilità per gli Investitori Professionali ammessi alla fruizione di Garanzie prestate dal Fondo Centrale di Garanzia (MCC) e beninteso in presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per la concessione, con riferimento all'Emittente ed al richiedente la Garanzia, di richiedere a propria cura e spese anche la garanzia pubblica, nei termini ed alle condizioni previste dal Regolamento del Fondo medesimo
OPZIONE CALL	L'Emittente potrà rimborsare il Minibond in toto ma non in parte all'ultimo giorno di ogni mese solare a partire dal [OMISSIS] e fino al [OMISSIS]. Il Rimborsamento avverrà secondo lo schema supra riportato all'art 2.10 del Regolamento
OPZIONE PUT	Come indicato dall'Art. 2.9 del Regolamento che precede.